STATUTO DELLA

"FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D'OVIDIO ETS"

ARTICOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

- 1. Denominazione. È costituito nel rispetto dell'art.4 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D'OVIDIO ETS" (di seguito denominata "Fondazione") ed assume la forma giuridica di Fondazione.
- 2. **Sede**. La Fondazione ha sede in Roma, Via del Nuoto n. 11 e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.
- 3. Durata. La Fondazione avrà durata illimitata.
- 4. Statuto. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 5. Efficacia dello statuto. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Fondazione stessa.
- 6. Interpretazione dello statuto. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri degli articoli

Tel Completione of the Control of th

12 e da 14 a 35 del codice civile sulle fondazioni.

ARTICOLO II

SCOPO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Lo scopo della Fondazione sarà raggiunto mediante l'esercizio di attività istituzionali e connesse.

La Fondazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs n.117/2017, svolgerà le proprie attività istituzionali senza scopo di lucro a beneficio dei malati inguaribili oncologici e non ed in particolare nei seguenti settori:

- assistenza socio-sanitaria ed interventi e prestazioni sanitarie a domicilio;
- 2) istruzione del personale volontario o qualificato nell'assistenza domiciliare, nelle cure palliative e nella terapia del dolore;
- 3) formazione di medici, psicologi, infermieri, terapisti ed assistenti sociali;
- 4) ricerca scientifica;
- 5) modelli organizzativi per le cure palliative e terapia del dolore;
- 6) diffusione della conoscenza delle problematiche delle cure palliative e terapia del dolore;

La Fondazione perseguirà esclusivamente finalità di solidarie-

nzia de le cio re cio r

de compare On

tà e di utilità sociale.

Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le prestazioni di servizi relative alle attività
statutarie sono dirette ad arrecare benefici in favore di terzi, in particolare a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche in quanto malati inguaribili oncologici e non.

ARTICOLO III

SCOPO ED ATTIVITA' CONNESSE

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale elencate nel secondo comma dell'art. II, purché connesse, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Saranno considerate attività direttamente connesse a quelle istituzionali quelle dirette al reperimento di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni

contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, necessarie per finanziare le attività istituzionali della Fondazione provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Sarà considerata attività accessoria per natura, in quanto in tegrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale specializzato da utilizzare all'interno della Fondazione per il perseguimento delle relative finalità solidaristiche nonché presso strutture o istituzioni con finalità analoghe.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio nell'ambito di ciascuno dei settori elencati nel secondo comma dell'art. II, non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali

ARTICOLO IV

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento iniziale di 105.000,00 (CENTOCINQUEMILA/00) euro e dalle successive donazioni di beni immobili e mobili e dalle erogazioni liberali in denaro e natura e dai proventi in denaro o natura conseguiti a titolo di contributo.

ARTICOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Composizione. La Fondazione sarà gestita da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) membri.

Essendo la Fondazione dedicata alla memoria di Maria Desiderata (detta Maruzza) Lefebvre d'Ovidio, in occasione di ogni nomina di propri membri il consiglio di amministrazione dovrà sempre offrire una carica di consigliere ad un membro della famiglia Lefebvre d'Ovidio, qualora non ce ne sia già uno che faccia parte del consiglio stesso.

Per membro della famiglia Lefebvre d'Ovidio deve intendersi uno dei tre germani di Maruzza Lefebvre d'Ovidio signori Francesco, Manfredi ed Elvira Lefebvre d'Ovidio ovvero un discendente in linea retta di uno dei predetti germani.

2. Cariche particolari. Il Consiglio nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed il Segretario i quali costituiranno le tre cariche particolari della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi

To the second se

componenti o ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati, avocare a sé operazioni rientranti nella delega, ovvero revocare la delega, anche senza giusta causa.

Non potranno essere oggetto di delega la redazione del bilancio e dei rendiconti tutti previsti dal successivo art. VII né
la proposta di trasformazione di cui all'art. 2500 octies del
codice civile.

La durata di dette deleghe non potrà eccedere 2 (due) anni.

Esse potranno essere rinnovate anche ai medesimi soggetti.

Qualora la delega sia affidata congiuntamente a più amministratori costoro formano un comitato esecutivo, che dovrà deliberare con metodo collegiale e sarà presieduto dall'amministratore designato dal Consiglio in sede di attribuzione della o delle deleghe.

3. Responsabilità. Gli amministratori sono responsabili verso la Fondazione secondo le norme del mandato.

Sarà però esente da responsabilità l'Amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per com-

a delle do terrio Direzio

piere, non abbia fatto constare il proprio dissenso.

L'estraneità allo scopo, degli atti compiuti dagli amministratori in nome della Fondazione, non può essere opposta ai terzi in buona fede.

4. Nomina e revoca. La nomina degli Amministratori spetta al Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i primi Amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Ai fini della nomina degli Amministratori il Consiglio si riunisce almeno tre mesi prima della propria scadenza al fine di deliberare in ordine alla nuova composizione.

La nomina degli Amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

Gli Amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in qualunque momento per giusta causa.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. Poteri di rappresentanza. Il Presidente sarà il legale rap-

presentante della Fondazione, salvo le limitazioni che risultano dalla legge ed in particolare dal D.LGS. 460/97 e dal presente statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.

Il solo agire del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- 6. Cessazione. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

 La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.

 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito.
- 7. **Sostituzione**. Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. La sostituzione

dovrà essere iscritta nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 34 CC. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, la nomina verrà fatta dall'autorità governativa ai sensi dell'art. 25 CC.

8. Validità delle deliberazioni del Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta. Il voto non potrà essere dato per rappresentanza.

- Il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori, fra i quali voti favorevoli dovrà essere compreso quello del membro della famiglia Lefebvre d'Ovidio (come sopra individuato) se facente parte del Consiglio in carica, sui seguenti argomenti:
- la nomina degli amministratori;
- le modificazioni dello statuto ivi compresi il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie.
- 9. Adunanze. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno presiedute dal Presidente o, in mancanza dello stesso, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Il presidente sarà assistito dal Segretario della Fondazione che provvederà a redigere il verbale di adunanza.

Il verbale sarà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10. Conflitto di interessi. L'Amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse di conflitto con la fondazione, deve darne notizia agli altri amministratori e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla Fondazione dal compimento dell'operazione.

11. E' ammessa la possibilità che alcune adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ricevere e inviare documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

La Fondazione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, al superamento dei limiti previsti, dovrà nominare un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.
117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal
caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito
registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momen-

to procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO VII

UTILI

La Fondazione avrà l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, ai sensi dell'art. 8 co.1 del D.Lgs. 117/2017, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Sarà vietato alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Sarà considerata in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai fondatori, ai componenti dell'organo amministrativo o dell'eventuale
organo di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino
per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai
loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il

secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

- 2) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- 3) la corresponsione ai componenti dell'organo amministrativo o dell'eventuale organo di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, contenente il "regolamento recante la disciplina degli onorari, della indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti" e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, recante "Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645", convertito in legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- 4) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in

dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro

(4) punti al tasso ufficiale di sconto;

5) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del venti per cento (20%) rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.

ARTICOLO VIII

ESERCIZIO - RENDICONTO O BILANCIO

L'esercizio è costituito dall'anno solare.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.

117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della Fondazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato da questi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; lo stesso dovrà occuparsi anche della opportuna pubblicità e del deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora i proventi superino gli ammontari previsti dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017, verrà redatto il bilancio sociale. Sarà sempre cura dell'organo amministrativo redigerlo, approvarlo

nei tempi stabiliti per quello consuntivo e occuparsi della relativa pubblicazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

ARTICOLO IX

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

In relazione all'attività complessivamente svolta, verranno tenuti il libro giornale ed il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 CC. In relazione alle attività direttamente connesse verranno tenuti il registro delle fatture emesse ed il registro degli acquisti, previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del D.P.R. 600/73.

Qualora abbia prestatori di lavoro subordinato, la Fondazione terrà il libro unico del lavoro e gli altri libri obbligatori prescritti dalla vigente legislazione di lavoro.

La Fondazione terrà anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Organo di Controllo. Dovranno essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

I libri e le scritture contabili dovranno essere conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine di dieci anni stabilito dall'art. 2220 CC.

I libri sociali, ai sensi dell'art. 15 co.3 del D.Lgs.

117/2017, potranno essere esaminati dagli aderenti che ne facciano richiesta mediante comunicazione scritta
da indirizzare all'amministrazione della Fondazione.

ARTICOLO X

TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Qualora lo scopo fosse esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, tali fatti non daranno luogo a trasformazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 28 CC, ma saranno considerati come cause di estinzione e di devoluzione del patrimonio.

La Fondazione sarà obbligata a devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, salva diver-

sa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO XII

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi,

negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.